

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00906/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2025, proposto da

Tommaso Gigante, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Garofalo e Maria Rita Favia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Luca Vannelli, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n. 663 del 7 aprile 2025 di esclusione del ricorrente dalla graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori (ex Categoria C), approvata con

determinazione dirigenziale. n. 2451 del 22 dicembre 2023;

- della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n. 692 del 9 aprile 2025 di presa d'atto della determinazione dirigenziale n. 663/2025 recante “Aggiornamento graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Categoria C) aggiornata all'11 aprile 2025”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente anche se di contenuto ignoto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente risultano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, pertanto, di fissare l'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto necessario, in vista della predetta udienza, di accogliere l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami presentata dalla parte ricorrente;

Ritenuto opportuno disciplinare la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) la ricorrente dovrà trasmettere al Comune di Canosa di Puglia la richiesta di

pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Canosa di Puglia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2025) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);
- 6.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;
- 7.- il testo integrale del ricorso;

B) in ordine alle prescritte modalità, il Comune di Canosa ha - a sua volta - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata "Atti di notifica" - il predetto avviso, previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà rimuovere l'avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- il Comune di Canosa di Puglia ha l'obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di quest'ultima, un attestato relativo all'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e dell'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica",

con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- il Comune di Canosa dovrà curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati integrati e l’avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere al Comune di Canosa la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso;

- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto termine perentorio di 30 - trenta - giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, così provvede:

- fissa la pubblica udienza del 17 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

- dispone l’integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Donatella Testini**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**